



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 09 DEL 15 APR. 2016

OGGETTO: Appello sentenza Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 1/2016 del 13/01/2016 nella causa civile di primo grado ad istanza di Li Puma P., Gugliuzza B., Muratore F., Sabatino P. G., Vinci T. V. / Ente Parco Madonie.

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825



IL PRESIDENTE

Visto il D.P. Reg. n. 362/Serv 1°/S.G. del 26/07/2012 - Nomina Presidente dell'Ente Parco delle Madonie;

Vista la L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 1489/89 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

Visto lo Statuto-Regolamento dell'Ente;

Visto il Regolamento di organizzazione ex. art. 1 comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio ed Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005;

Vista l'allegata proposta di determinazione formulata dal Direttore;

DETERMINA

Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto;

Non approvare l'allegata proposta _____

Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:



Il Presidente
(dr. Angelo Prizzuto)

IL DIRETTORE

NOMINATO con Determina del Presidente n. 4 del 15/03/2016;

VISTO il D.A. n. 1489 del 09/11/1989, istitutivo del Parco delle Madonie

VISTA la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Ente di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/gab del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni di Direttore dell'Ente;

Premesso:

che nella seduta di Consiglio del Parco del 9/12/2014 il Presidente ed il Direttore hanno riferito in merito alla vicenda relativa al personale regionale in servizio presso l'Ente Parco Madonie dal 1991, successivamente richiamato presso l'Amministrazione Regionale, dei Dirigenti, dott. Pasquale Li Puma e dott. Franco Muratore, e dei funzionari: Sabatino P. G., Vinci T. V. e che alla fine del dibattito ove si è evidenziato che il rientro in servizio dei due predetti Dirigenti, nonché di tre funzionari direttivi interessati, avrebbe comportato per l'Ente disfunzioni organizzative con possibile perdita anche di finanziamenti in capo a progetti attivati e seguiti dal suddetto personale; che il Consiglio ha condiviso sulla necessità di farsi parte attiva con l'Amm.ne Regionale al fine di consentire il mantenimento in servizio presso l'Ente Parco Madonie del personale suddetto; che il suddetto personale assunto ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 11/90, è stato destinato all'Assessorato Territorio ed Ambiente con provvedimento di assegnazione all'Ente Parco delle Madonie, dove ha prestato servizio ininterrottamente dal 1991.

Che trattandosi di una fattispecie temporanea di utilizzo del personale così come specificato nella Legge Regionale n. 76/95 art. 7 il legislatore ha definitivamente stabilito il relativo utilizzo presso l'Ente Parco, specificando in tal senso " Il personale dipendente dell'Amministrazione Regionale o da Enti Pubblici che presta servizio presso gli Enti Parco Regionali continua ad essere utilizzato in tali Enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta Organica".

Che successivamente al richiamo in servizio presso l'A.R.T.A. il suddetto personale dipendente proponeva ricorso al Tribunale di Termini Imerese – sez. Lavoro contro l'Ass. Reg. Autonomie Locali e l'Ass. Reg. Territorio ed Ambiente e nei confronti dell'Ente Parco Madonie;

Che con sentenza Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 1/2016 del 13/01/2016 nella causa civile di primo grado il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese dei ricorrenti a rifondere alle amministrazioni costituite le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre IVA e CPA, se dovute;

PRESO ATTO del superiore dispositivo e delle motivazioni addotte a sostegno di quanto sopra, e ritenuto, pertanto, di proporre appello alla suddetta sentenza stante l'orientamento del Consiglio del Parco nella seduta del 9/12/2014;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
Si sottopone all'approvazione del Presidente
La seguente proposta di determinazione

PROMUOVERE giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 1/2016 del 15/02/2016, allegata alla presente sub "A";

IL DIRETTORE
(dott. Peppuccio Bonomo)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del dott. Roberto Rezzonico ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1832 del ruolo generale di Lavoro per
l'anno 2015, vertente tra

LI PUMA Pasquale, GUGLIZZA Bartolomeo, MURATORE Franco,
SABATINO Peppino Giuseppe, VINCI Tonino
elettivamente domiciliati in Palermo, via Noto n. 12 presso lo studio dell'Avv. ARMAO
GAETANO, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTI

E

ASSESSORATO REGIONALE delle AUTONOMIE LOCALI e della
FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE
In persona dei rispettivi Assessori *pro tempore*, domiciliati in VIA A. DE GASPERI, 81
PALERMO, presso l' AVVOCATURA DILLO STATO DI PALERMO, che li
rappresenta e difende ex lege

RESISTENTI

ENTE PARCO MADONTE

CHIAMATO in CAUSA - CONTUMACE

12
A
a

OGGETTO: Pubblico Impiego

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: v. ricorso introduttivo
Per l'Assessorato resistente: v. memoria di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti rappresentano di essere dipendenti dell'Assessorato regionale convenuto e di essere stati destinati, sin dal 1991, con gli ordini di servizio per ciascuno di essi specificato in ricorso (v. all. 1), a prestare servizio presso l'Ente Parco delle Madonie. Lamentano l'illegittimità della revoca, disposta dall'Amministrazione di appartenenza, della loro assegnazione temporanea all'Ente Parco e chiedono, previa disapplicazione dei provvedimenti con i quali era stata disposta la suddetta revoca, la ri - assegnazione all'Ente Parco con le medesime mansioni e modalità anteriori alla revoca.

L'Assessorato convenuto eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito, contesta la fondatezza del ricorso, rilevando che la revoca dell'assegnazione era stata disposta perché l'Ente Parco Madonie, disattendendo sopravvenute norme di legge regionale, non aveva provveduto a sostenere gli oneri finanziari concernenti il rapporto di lavoro dei ricorrenti. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.

L'art. 413 co. 5 c.p.c. prevede un criterio di determinazione della competenza territoriale in materia di controversie relative al pubblico impiego che ha natura esclusiva e non concorrente con gli altri criteri previsti nel medesimo articolo per altri rapporti di lavoro (Cass. 6/8/2002 n.11831).

Ciò premesso, la norma in questione prevede che per le dette controversie sia competente "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

L'Assessorato rileva che "gli odiermi ricorrenti prestano servizio presso il Dipartimento Ambiente", quindi a Palermo, con conseguente competenza del locale giudice del lavoro.

Risulta però in atti, a parziale contraddizione di quanto asserito dall'Assessorato convenuto, che i ricorrenti prestano tuttora servizio, sia pure in giorni limitati, presso l'Ente Parco Madonie in posizione di distacco.



L'ampia dizione normativa non consente di distinguere il "perché" il dipendente è addetto, ossia se è assegnato all'ufficio in pianta stabile, applicato, distaccato, comandato, ecc. La norma non parla affatto di assegnazione definitiva, o di stabile inserimento organico o altra locuzione equivalente, ma usa un'espressione alquanto generica ed indefinita che deve presumersi rispondente alla volontà del legislatore – che altrimenti avrebbe usato locuzioni più puntuali e determinate – e che non può che essere interpretata in modo altrettanto generico ed indefinito, quindi come relazione attuale e materiale fra dipendente e sede di lavoro a qualsiasi titolo a lui assegnata.

Conseguentemente, essendo i ricorrenti assegnati, di fatto, a più sedi di lavoro, tanto presso l'Assessorato quanto l'Ente Parco, si ritiene sussistere la competenza territoriale concorrente di questo giudice del lavoro e di quello di Palermo.

Nel merito, il ricorso è infondato.
I ricorrenti fanno leva sul disposto dell'art. 7 co. 1 l. R. 30/10/1995 n. 56 ai sensi del quale, nella formulazione attualmente vigente,

Il personale comandato dall'Amministrazione regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica. I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005.

Secondo i ricorrenti, la norma consentirebbe la cessazione del comando presso l'Ente Parco regionale solo fino a quando non sia intervenuta la copertura dei posti previsti in pianta organica. Condizione unica ed imprescindibile di legittimità della revoca del comando sarebbe quindi la suddetta copertura.

L'interpretazione offerta dai ricorrenti appare corretta, ma la norma non prevede affatto un diritto soggettivo del personale comandato ad essere mantenuto in tale posizione. Il comando è uno strumento a disposizione dell'Amministrazione per perseguire il fine della migliore utilizzazione delle risorse in funzione del buon andamento della P.A., quindi il pubblico impiegato può solo vantare una mera aspettativa di fatto al mantenimento di quella posizione. La norma regionale in discussione si propone di assicurare continuità ed omogeneità dell'azione amministrativa all'interno degli enti parco regionali, presumibilmente anche in considerazione della specificità dei compiti a questi assegnati, ma è intrinsecamente



inidonea a determinare l'insorgenza di situazioni giuridiche soggettive. Unico soggetto legittimato, in caso, a dolersi del mancato rispetto della norma è solo l'ente parco che si vede privato di forza lavoro nonostante permangano vuoti nella sua pianta organica.

L'interpretazione qui offerta appare giustificata, oltre che per quanto in generale evidenziato a proposito del comando quale strumento a disposizione della P.A., dal fatto stesso che la norma non sia derogabile. Se il personale comandato avesse un diritto soggettivo al mantenimento del comando, dovrebbe trattarsi di un diritto disponibile, quindi dovrebbe essere prevista la facoltà di rinunciarvi e quindi di chiedere il ricambio presso l'Amministrazione "comandante". Viceversa, se è prevista la continuità del comando sino alla copertura organica, senza possibilità di deroga o scelta o rinuncia, ciò vuol dire che il personale comandato si trova in una situazione giuridica di soggezione, cui corrisponde la potestà organizzativa del datore di lavoro.

Altro elemento normativo che si ritiene confermare la tesi qui sostenuta sta nel successivo comma 2 dell'art. 7 cit., che prevede la facoltà per il personale comandato di chiedere di essere immesso nel ruolo organico dell'ente parco. Il conferimento al personale di tale facoltà già in pendenza della posizione di comando non avrebbe alcun senso se il mantenimento di quella posizione fosse un diritto soggettivo del personale comandato, perché, salvo il diverso inserimento organico, la prestazione continuerebbe ad essere esattamente la stessa. La norma ha un senso, invece, proprio laddove tende a mutare la posizione di soggezione dell'impiegato in posizione di comando in quella di diritto al transito, ove richiesto, all'organico dell'ente parco di attuale assegnazione.

In ogni caso, ove si volessero ritenere infondate tutte le precedenti osservazioni, non è accettabile la tesi dei ricorrenti secondo cui l'art. 39 L.R. Sic. 14 maggio 2009 n.6 non avrebbe innacato la disciplina dell'art. 7 cit. e quindi non introdotto ulteriori legittime cause di cessazione del comando oltre a quella della copertura dei posti in organico.

L'art. 39, la cui rubrica si intitola "Norme sul comando di personale", prevede che

Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concorre in protocolli d'intesa, con o senza a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le subrogazioni previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti

pubblicità anche economiche, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione.

E' di tutta evidenza l'immediata operatività della norma e l'intento di trasferire sugli enti assegnatari di personale comandato i relativi oneri finanziari.

I ricorrenti sostengono che la norma non sarebbe applicabile agli enti parco (non, peraltro, all'Ente Parco Madonie) in quanto non dotati di autonomia finanziaria, e quindi intrinsecamente non muniti delle risorse necessarie per fronteggiare gli oneri di cui si parla.

La tesi risulta destituita di fondamento, ove si consideri, a tacere d'altro, che l'Ente Parco Madonie si è munito, in ottemperanza, del resto, all'art. 18 co. 4 L.R. n. 19 del 2005, di un proprio regolamento di contabilità approvato dall'Assessorato con nota 6921 del 16 settembre 2009, che nel disciplinare i meccanismi di spesa, di riscossione, di redazione del bilancio, della tutela dei crediti, presuppone un'evidente autonomia di gestione patrimoniale e finanziaria.

Anche per questo verso, pertanto, le domande attitici risultano non fondate.

Di qui il rigetto del ricorso

Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

RIGETTA

Il ricorso.

CONDANNA

I ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alle Amministrazioni costituite le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA, se dovute

Termini Imerese, 13/01/2016

Il Giudice

Dott. Roberto Rezzonico



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)